

Roma – 28/01/2009 Prot. 19

Ai Segretari Generali Regionali  
Alle Strutture Regionali  
Alle Strutture Territoriali  
Ai Quadri sindacali  
Agli Iscritti e-news

**OGGETTO**

**Tassazione incentivi all'esodo**

*Bozza di ricorso da inviare all'Agenzia delle Entrate.*

**LA QUESTIONE**

Avuto riguardo ad alcune segnalazioni conseguenti alle nostre circolari prot. n. 209C del 17 settembre 2008 e 2C dell'8 c.m di pari oggetto, riteniamo utile rimettere in allegato una bozza di ricorso da inoltrare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

**FLAEI DICE**

La finalità del ricorso è quella di richiedere la restituzione delle maggiori somme versate all'Erario a seguito dell'applicazione della tassazione ordinaria, anziché agevolata, a quanto percepito a titolo di incentivo all'esodo, da parte di quei Lavoratori, di sesso maschile di età inferiore a 55 anni, che ante 4 luglio 2006 si sono dimessi dal lavoro.

**FLAEI INFORMA**

Nella bozza di ricorso, che aggiorna quella allegata alla nostra precedente circolare prot. n. 130C del 31 maggio 2006, sono citati anche alcuni pronunciamenti della Suprema Corte Europea inerenti i termini di decorrenza dei termini di decadenza.

Cordiali saluti.

Per LA SEGRETERIA NAZIONALE  
Massimo Saotta e Carlo De Masi

All.: c.s.

**Spett.le**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Ufficio di**

---

**Oggetto:** Richiesta restituzione maggior importo versato all'Erario sull'incentivo all'esodo.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Prov \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

premessi che:

1. ha lavorato alle dipendenze della Società \_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con la qualifica di \_\_\_\_\_;
2. in occasione della cessazione dal rapporto di lavoro gli è stata erogata una somma di denaro di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) a titolo di indennità di incentivo all'esodo;
3. detta somma è stata sottoposta a tassazione applicando l'aliquota fiscale ai fini IRPEF in base al regime tributario previsto dall'art. 17, comma 4 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, diventato art. 19 del medesimo DPR in seguito al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
4. la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza del 21 luglio 2005, ha stabilito che la norma richiamata al punto precedente è contraria alla Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali nonché alle condizioni di lavoro e, in quanto tale, non è applicabile;
5. la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Settima Sezione), con ordinanza del 16 gennaio 2008 ha stabilito che «...Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria»;
6. la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, Normativa e Contenzioso con circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008 ha preso atto di quanto statuito dalla suddetta ordinanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed invita «... *gli Uffici a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in esame e, se ne ricorrono i presupposti, a provvedere – se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto – al relativo abbandono secondo le modalità di rito*»;
7. la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affermato (vedi ad esempio sentenze Emmot C-208/90 e Johnson C-410/92) che, fino al momento della trasposizione corretta di una direttiva, non può essere eccepita la tardività di una azione avviata dal singolo a tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di una direttiva e che i termini di decadenza, in caso di contrasto della legge nazionale con il diritto comunitario, decorrono dal momento in cui il contrasto delle

norme è riconoscibile a seguito di sentenze della Corte stessa che dichiarino la non conformità comunitaria della norma nazionale. Pertanto è legittima la prescrizione del termine che comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto in quanto spettante, che è coincidente con la data del giudicato esterno;

considerato

il disposto delle sentenze di cui ai punti 4 e 7, l'ordinanza di cui al punto 5, nonché la circolare di cui al punto 6,

propone istanza

alla rispettabile Agenzia delle Entrate in indirizzo affinché gli venga restituito il maggior importo indebitamente versato all'Erario in virtù della tassazione applicata all'importo riportato al precedente n. 2 in base al disposto dell'art. 19 (ex art. 17) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ossequia e ringrazia.

---

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_